

ALLEGATO "E" all'atto n.100355 di rep. e n.49290 di racc.

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Normativa applicabile

1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., recante il "Codice del Terzo Settore" (di seguito "CTS"), per effetto di trasformazione da Associazione non riconosciuta operata ai sensi dell'articolo 42-bis del Codice Civile, la Fondazione denominata **"FONDAZIONE INTERNAZIONALE NOT-FOR-PROFIT CAV. UFF. PROF. FRANCESCO ERA- ETS"** (di seguito indicata in questo Statuto semplicemente come Fondazione).

La Fondazione acquisterà la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("R.U.N.T.S.").

La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto dal momento della sua iscrizione nel "R.U.N.T.S." e fin tanto che rimarrà iscritta in tale Registro. Dal momento dell'iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel "R.U.N.T.S.".

1.2 La Fondazione ha sede legale in **Olbia, via Betulla n. 10**, all'indirizzo risultante dai pubblici registri in cui è

iscritta.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, unità locali o direzionali, comunque denominate.

1.3 La Fondazione ha durata illimitata.

1.4 La Fondazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. ("Codice del Terzo Settore"), dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, nonché dalle norme del presente Statuto.

La Fondazione non potrà essere sottoposta a direzione e coordinamento o essere controllata da Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, da formazioni ed associazioni politiche, da sindacati, da associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o da associazioni di datori di lavoro nonché da ogni altra categoria di soggetti il cui controllo di un Ente del Terzo Settore sia per legge escluso o vietato.

Art. 2) Scopo - Assenza di finalità lucrative - Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali la ricerca nelle più avanzate tecnologie energetiche, in particolare nel settore dei gas totalmente non inquinanti e in via esemplificativa ma non esaustiva, lo sviluppo di nuove forme o modalità di trasporto e turismo sostenibili, in tale prospettiva l'attività di ricerca sarà sviluppata

nell'individuare forme di utilità e sviluppo sociale realmente sostenibile in relazione alle sfide date principalmente dal Riscaldamento Globale e dei catastrofici eventi climatici di cui si occuperà specificatamente una divisione della Fondazione, al fine di studiare ed individuare ed evidenziare le relative problematiche e le potenziali soluzioni. Più in concreto la Fondazione si propone alla società civile come una forma di organizzazione tipo "think, tank, action", che si prefigge di studiare, valutare, realizzare in tempi relativamente brevi le soluzioni tecnologicamente, scientificamente e socialmente più avanzate, sicure ed efficaci contro il riscaldamento globale, quali ad esempio lo studio e la produzione dello ZPF ovvero dello Zero Pollution Fuel, ovvero di una forma totalmente innovativa, sicura e stabile di Idrogeno attualmente non conosciuta che potrebbe completamente eliminare sia l'uso dei combustibili fossili con il conseguente azzeramento delle emissioni letali nell'atmosfera quali sia i GHG-GreenHouse Gas che il particolato letali entrambi per l'uomo e l'ambiente. Infine vale la pena evidenziare gli studi finalizzati alla realizzazione dei sistemi tecnologici atti alla produzione dello ZPF, potranno essere parte attiva nello studio e messa a punto di sistemi avanzati per lo smaltimento della CO2, come noto principale problema per l'umanità e l'ambiente.

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., così come individuate dall'articolo 3 del presente Statuto.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo soprattutto delle donazioni, oltreché di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Ente e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del "CTS":

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condi-

zioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, fatto salvo

l'aggiornamento del predetto limite ai sensi del citato art. 8 del "CTS".

Art. 3) Oggetto sociale - Attività di interesse generale - Attività "diverse"

3.1 La Fondazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

- d) formazione professionale;
- e) ambiente;
- f) cultura e paesaggio;
- g) formazione universitaria e post universitaria;
- h) ricerca scientifica;
- i) attività culturali e interesse sociale;
- k) attività turistiche;
- n) cooperazione di sviluppo;
- o) attività commerciali verso aree disagiate;
- q) alloggio sociale per ricercatori;
- s) agricoltura sociale;
- v) promozione cultura della legalità;
- w) promozione e tutela dei diritti umani e religiosi;
- z) riqualificazione beni pubblici inutilizzati.

3.2 In particolare la Fondazione persegue le suddette finalità e svolge le suddette attività di interesse generale mediante la realizzazione - anche in collaborazione con altre associa-

zioni, fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati - di azioni volte, in via esemplificativa e non esaustiva a realizzare le attività ed azioni di cui sopra.

La Fondazione svolge la propria attività principalmente in Italia ma può sviluppare iniziative, in autonomia o in collaborazione con altri soggetti, in qualsiasi Paese del mondo.

3.3 La Fondazione potrà esercitare **attività diverse** da quelle suindicate - da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera - a condizione che siano, rispetto ad esse, secondarie e strumentali, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito D.M. di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

3.4 La Fondazione potrà realizzare **attività di raccolta fondi e donazioni (crowdfunding)** in conformità alla normativa applicabile ed alle disposizioni di cui all'articolo 7 del "CTS" e s.m.i. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da Enti pubblici o privati, italiani o europei, agli Enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

3.5 La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, Enti pubblici e privati e potrà aderire ad organismi, anche internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

3.6 Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà com-

piere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

3.7 Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione intende agire quale Ente non commerciale ai sensi delle vigenti disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni del "CTS".

Art. 4) Lavoratori e volontari

4.1 I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione inclusa nel bilancio di esercizio.

4.2 La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,

ed esclusivamente per fini di solidarietà. Si applicano al riguardo le specifiche disposizioni del Codice del Terzo Settore in materia di volontariato.

4.3 La Fondazione tramite la sottoscrizione firmata di moduli, presenti anche sul proprio sito web, consente di aderire a chiunque ne condivida gli obiettivi strategici, con facoltà di procedere al versamento di donazione volontaria che, acquisita al patrimonio dalla Fondazione, non è restituibile. Inoltre è prevista la possibilità di contributo diretto, tipo "aderente anonimo", di una tantum senza diritto di voto.

TITOLO II

PARTECIPANTI

Art. 5) Definizione e categorie di partecipanti

5.1 Sono partecipanti della Fondazione:

a) i **"partecipanti fondatori"**, ovverosia i soggetti intervenuti nell'atto di trasformazione dell'Associazione in Fondazione nonché i soggetti che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione ammessi a partecipare alla Fondazione con questa qualifica;

b) i soggetti che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione ammessi a partecipare alla Fondazione quali **"partecipanti aderenti"**;

c) i soggetti che, successivamente, sulla base delle disposi-

zioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione ammessi a partecipare alla Fondazione quali **"partecipanti sostenitori"**.

5.2 La qualifica di partecipante è a tempo indeterminato e cessa in presenza di una delle cause di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

I "partecipanti aderenti" devono condividere e, pertanto, mediante la loro partecipazione alla Fondazione, perseguire le medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che i partecipanti fondatori perseguono attraverso la Fondazione in coerenza con quanto previsto all'articolo 3 del presente Statuto.

5.3 La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un apposito Libro dei partecipanti suddiviso per categorie ai sensi del precedente comma 5.1, nel quale saranno indicati il domicilio o la sede di ciascun partecipante unitamente ai relativi indirizzi e-mail e/o PEC, che dovranno essere utilizzati ai fini delle comunicazioni tra Fondazione e partecipanti in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Art. 6) Ammissione

6.1 Può presentare domanda di ammissione quale "partecipante fondatore", "partecipante aderente" o "partecipante sostenitore" della Fondazione qualsiasi persona fisica o Ente giuridico, pubblico o privato, che ne condivida le finalità, intenda

contribuire al suo patrimonio mediante un apporto, anche periodico, di importo non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di partecipanti. Ulteriori più specifici requisiti di ammissione possono essere previsti in un eventuale regolamento sui criteri e le procedure di ammissione e cessazione dei partecipanti nonché sui loro diritti e obblighi, da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

6.2 La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento motivando l'eventuale rifiuto. Avverso il rifiuto non è ammesso il reclamo ad altro organo della Fondazione.

A seguito dell'ammissione il partecipante è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Statuto ed i regolamenti della Fondazione.

Art. 7) Cessazione

7.1 La qualifica di partecipante della Fondazione si perde per **scioglimento o estinzione dell'Ente partecipante** nonché a seguito di decesso della persona fisica partecipante ovvero per recesso, decadenza o esclusione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi contributivi e d'altra natura già assunti dal partecipante in sede di stipula dell'atto di trasformazione o in un momento successivo in favore della Fondazione e non ancora adempiuti.

7.2 Un partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la

sua volontà di recedere dalla Fondazione e conseguentemente di cessare la sua qualifica. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica indirizzate al Presidente della Fondazione. Il recesso ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.

7.3 Decade automaticamente dalla sua qualifica il partecipante che perda i requisiti per l'ammissione o risulti inadempiente ai suoi obblighi contributivi, anche periodici, in favore della Fondazione, dopo aver ricevuto un'intimazione ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del partecipante che si renda gravemente inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della Fondazione ovvero in presenza di altri gravi motivi. L'esclusione è comunicata al partecipante mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica al suo indirizzo. L'esclusione ha efficacia immediata dal momento in cui è comunicata al partecipante la relativa delibera di esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 8) Patrimonio

Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 2 del presente Statuto, il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa dai partecipanti fondatori, ciascuno nella misura definita nell'atto di trasformazione.

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 9) Fondo di dotazione e fondo di gestione

9.1 Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi, s'incrementa:

- a) per effetto di ulteriori apporti dei partecipanti fondatori;
- b) per effetto degli apporti dei partecipanti aderenti e dei partecipanti sostenitori;
- c) per effetto di disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e contributi di terzi, comunque denominati, che siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;
- d) per effetto di utili, riserve ed altre entrate che il Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente destinare ad

incremento del fondo di dotazione della Fondazione.

9.2 Il fondo di gestione, destinato a finanziare l'attività

corrente della Fondazione, si incrementa mediante:

a) le quote associative annuali che il Consiglio di Amministrazione ponga eventualmente a carico dei partecipanti;

b) gli apporti, le elargizioni ed i contributi dei partecipanti e di terzi che non sia specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;

c) gli apporti, le elargizioni o i contributi dei partecipanti che siano specificamente destinati o vincolati dagli stessi partecipanti, nel momento in cui i predetti apporti, elargizioni o contributi siano effettuati, al perseguimento di uno specifico scopo in coerenza con quelli contemplati dall'articolo 3 del presente Statuto;

d) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del fondo di dotazione;

h) i beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate entrate.

9.3 Qualora si renda necessario od opportuno, soprattutto in fase di avvio delle attività, il Consiglio di Amministrazione

può stabilire, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare quote di patrimonio della Fondazione dal fondo di dotazione al fondo di gestione per il finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante non è ripetibile dal partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, ovvero per recesso, decadenza o esclusione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante o da altri soggetti in favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

Art. 11) Finanziamenti dei partecipanti

La Fondazione può ricevere finanziamenti anche dai suoi partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziario alle seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta. Qualora non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto non ripetibile alla Fondazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile in materia di Terzo Settore, diminuito di un punto percentuale, e se il contratto stabilisce diversamente, il tasso di interesse è ridotto automaticamente alla misura del tasso massimo, diminuito di un punto percentuale.

Art. 12) Esercizio finanziario e bilanci

12.1 Gli esercizi finanziari della Fondazione sono annuali e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo nonché un bilancio sociale ove obbligatorio per legge.

12.2 Entro il trenta settembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo. Esso dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto ed essere infine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta novembre di ogni anno.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre il progetto di bilancio consuntivo entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio. Esso dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto ed essere infine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e dunque:

a) potrà avere la forma del rendiconto di cassa qualora la Fondazione abbia entrate inferiori a 220.000,00 Euro;

b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente ed accompagnato da una relazione ("relazione di missione") che illustra le singole poste di bilancio, riferisce circa l'andamento economico e finanziario dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali nonché il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali.

Se la Fondazione ha entrate annue superiori ad un milione di Euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il "R.U.N.T.S." ed a pubblicarlo nel proprio sito internet.

Si applicano gli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 13) Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice

Presidente, ove nominato;

- il Segretario Generale;

- il Collegio dei partecipanti;

- l'Organo di Controllo;

- il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio per legge;

- il Comitato Scientifico;

- il Direttore Scientifico.

I componenti degli organi devono essere scelti fra persone con piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità nonché con esperienza di ricerca, lavorativa, accademica o professionale nei campi di interesse del Terzo Settore, della filantropia o dell'economia sociale. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. o siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 14) Consiglio di Amministrazione

14.1 Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto:

a) dal Presidente e da un numero fisso di consiglieri, pari al numero dei partecipanti fondatori;

b) da un numero variabile di altri consiglieri chiamati in consiglio per cooptazione del Presidente.

14.2 I Consiglieri durano in carica per un triennio e possono

essere sempre rinominati o rieletti. Se nel corso del mandato viene a mancare un Consigliere per revoca, decadenza, morte o dimissioni, esso è sostituito da un nuovo consigliere nominato ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il consigliere così nominato o eletto resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato degli altri consiglieri.

I consiglieri di cui alla lettera a) e b) del primo comma sono revocabili per giusta causa dal **presidente** che li abbia nominati.

Art. 15) Poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione

15.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate ed in genere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed all'organizzazione delle sue attività in funzione del perseguimento delle finalità statutarie.

Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, ed oltre a quanto già previsto dal presente Statuto e dalla legge, il potere di:

- 1) nominare il Presidente della Fondazione, **nel caso di dimissioni;**
- 2) nominare tra i suoi componenti un eventuale Vice Presidente;
- 3) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Genera-

le della Fondazione;

4) nominare il componente o i componenti dell'Organo di controllo;

5) nominare il revisore legale o la società di revisione per libera scelta o se richiesto per legge;

6) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Scientifico della Fondazione;

7) nominare, su proposta del Presidente e del Direttore Scientifico, i componenti del Comitato Scientifico della Fondazione;

8) revocare i componenti degli organi della Fondazione e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

9) su proposta del Presidente e del Segretario Generale, stabilire annualmente il piano generale delle attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;

10) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nonché il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge, documentando nella relazione di missione di cui all'articolo 13 del "CTS" il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione;

11) approvare eventuali regolamenti della Fondazione;

12) approvare eventuali modifiche al presente Statuto previo parere del Collegio dei partecipanti.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, l'obbligo di utilizzare le risorse che, in qualsiasi forma, i partecipanti apportassero ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto, per l'attuazione della specifica destinazione o vincolo stabiliti dai partecipanti stessi in sede di apporto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri, incluso il Presidente, uno o più consiglieri delegati, ovvero un Comitato esecutivo composto da un numero dispari di consiglieri, attribuendogli i poteri per la gestione corrente e per l'ordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione dei poteri per legge non delegabili.

Art. 16) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo nonché il piano generale delle attività della Fondazione. Si riunisce, inoltre, tutte le volte in cui lo preveda la legge e/o lo Statuto ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. La convocazione (contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno) dovrà essere fatta dal Presidente per iscritto, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide anche senza preventiva convocazione formale quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, ove nominato. In assenza di entrambi, sono presiedute dal consigliere più anziano per età.

16.2 Il Segretario Generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio. In caso di sua assenza, e comunque nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio medesimo anche tra persone diverse dai Consiglieri.

16.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Delle sedute del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali del Consiglio sono trascritti nell'apposito Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

16.4 E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui sono presenti il Presidente della Fondazione ed il Segretario. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i componenti dell'Organo di controllo non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Art. 17) Firma e rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, ove nominato.

La firma e la rappresentanza sociale sono attribuite anche ai consiglieri delegati, se nominati, ed al Segretario Generale, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 18) Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di

trasformazione, il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita i poteri che il presente Statuto gli attribuisce nonché quelli che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 19) Segretario Generale

Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, anche esterne alla Fondazione, che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione.

Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, compie atti quali, a titolo meramente esemplificativo: operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta fondi e donazioni, in danaro o in natura; amministra-

zione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione dell'attività in gestione.

Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere di volta in volta adottate dal Consiglio di Amministrazione o, in generale, ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione ed alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione, volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei partecipanti, sottoscrive la corrispondenza ed ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ed attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento ed il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità alle norme di legge applicabili.

Art. 20) Collegio dei partecipanti

Il Collegio dei partecipanti è organo consultivo della Fondazione ed è composto da tutti i suoi partecipanti, fondatori, aderenti e sostenitori.

Il Collegio dei partecipanti esprime il proprio parere non vincolante in tutti i casi previsti dal presente Statuto nonché quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione e può sempre, inoltre, formulare proposte in ordine al piano delle attività ovvero ad altre iniziative della Fondazione.

Il Collegio dei partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione ogniqualevolta sia necessario ai sensi del presente Statuto o lo ritenga opportuno nonché quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti ed in ogni caso almeno una volta all'anno.

Nell'ambito del Collegio dei partecipanti ciascun partecipante ha un voto, salvo che diversamente previsto nel presente Statuto, che può anche escludere il diritto di voto di alcuni partecipanti in relazione a specifiche materie.

Al funzionamento del Collegio dei partecipanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei partecipanti tiene, a cura del Segretario Generale, un proprio Libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Art. 21) Organo di Controllo

21.1 Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, l'Organo di Controllo è costituito da un Sindaco unico (nel caso di organo monocratico) oppure da tre Sindaci effettivi e due supplenti (nel caso di organo collegiale). Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399

C.C..

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, C.C..

21.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle relative linee guida ministeriali.

21.3 I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

21.4 I componenti l'Organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

21.5 L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un Libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Art. 22) Revisione Legale

Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del "CTS" e s.m.i. ed ove la relativa funzione non sia stata attribuita

all'Organo di controllo nella composizione di legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, determinandone anche il compenso.

Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare il Revisore legale dei conti anche quando non sia obbligatorio per legge.

Art. 23) Direttore Scientifico

Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Direttore Scientifico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione. E' scelto tra accademici o esperti di chiara fama negli ambiti del diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell'impresa sociale.

Il Direttore Scientifico coordina l'attività di studio e di ricerca della Fondazione in coerenza con il programma di ricerca approvato dal Consiglio di Amministrazione; gestisce il budget della ricerca assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione anche con riferimento a singole attività o progetti; garantisce che l'attività di studio e ricerca sia in linea con gli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio di Amministrazione; può partecipare, senza diritto di voto, alle riu-

nioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo, ove nominato, e del Collegio dei partecipanti.

Il Direttore Scientifico è componente del Comitato Scientifico e lo presiede in caso di assenza del Presidente della Fondazione.

Art. 24) Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e del Direttore Scientifico, tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e di specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. In particolare esso:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del programma delle attività della Fondazione;
- valuta i progetti scientifici della Fondazione;
- contribuisce alle attività ed ai progetti della Fondazione;
- si esprime su ogni questione o valutazione che gli venga sottoposta dal Direttore Scientifico o dal Presidente della

Fondazione.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto ed in comitati tematici individuati dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il numero dei componenti, la durata e le funzioni.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o del Direttore Scientifico.

Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. E' sempre possibile fornire pareri di minoranza. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.25) Libri della Fondazione

La Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017, tiene il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione ed il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo nonché i Libri degli altri organi sociali.

I Libri sono tenuti a cura dell'organo di riferimento, fatto

salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Il diritto di esaminare i Libri della Fondazione si esercita mediante richiesta scritta e preavviso all'Organo amministrativo di almeno tre giorni. L'esame dovrà avvenire in presenza di almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26) Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo Amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; il tutto secondo la normativa tempo per tempo vigente in materia.

Art. 27) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i, dal Codice Civile, dalle relative disposizioni di attuazione e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

F.ti: - Giovanni Era - Dott. Fabio Papaccio Notaio, Vi è sigillo.